

Aspetti pratici e critici del Codice Deontologico degli Psicologi

Marco Pingitore

Psicologo-Psicoterapeuta

Genova, 30 Marzo 2019

1. Che preparazione dovrebbe possedere il Perito/CTU?

Articolo 5

Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera.

La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale.

Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

2. Il Perito/CTU può rifiutarsi di rispondere ad uno o più quesiti peritali?

Articolo 6

Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine.

Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze

s. n. c. r. o. può
suggerire/prescrivere/invitare/ordinare/c
onsigliare/proporre
trattamento sanitario alla coppia
genitoriale?

GENITORE, TI ORDINO DI CAMBIARE!



...

Articolo 4	Articolo 6
il rispetto di opinioni e credenze altrui	l'autonomia professionale
Articolo 11	Articolo 18
il segreto professionale	libertà di scelta
Articolo 24	Articolo 27
il consenso informato	interruzione del rapporto terapeutico
Articolo 39	Articolo 32 Costituzione
sviluppo libero e consapevole di giudizi, opinioni e scelte	Articolo 1 L.219/17

4. Cosa fare quando uno dei CCTTPP è uno psicopedagogo clinico/sociologo clinico/counselor/assistente sociale/educatore?

Articolo 8

Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza.

Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive

5. Segnalazioni strumentali dei Consulenti al Consiglio dell'Ordine: che fare?

